

ATTO DI COSTITUZIONE DI TRUST CON CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventuno del mese di dicembre.

21.12.1998

In Treviso, nello studio sito in Via Roma n. 20.

Innanzi a me Dott. PAOLO VALVO, Notaio in Conegliano, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, alla presenza delle note ed idonee testimoni, le quali conoscono la lingua inglese, signorine:

P. M. [...] impiegata;

T. A. [...] impiegata, sono presenti i signori:

D. B. F. [...] di seguito indicata come "Disponente";

B. S. [...] di seguito indicato come "Trustee".

Signori componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, mi richiedono di ricevere il presente atto ed alla presenza delle testimoni,

PREMETTONO

A) che la disponente mi dichiara che intende costituire in Italia un "Trust" al quale si applicheranno le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salvo disposizioni di maggior favore;

B) che in ossequio alle disposizioni dell'art. 54 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché dell'art. 68 del Regolamento di attuazione della stessa, io Notaio, che conosco la lingua inglese, traduco come segue i seguenti termini che verranno usati nel contesto di quest'atto:

"Settlor": disponente; "Trust": affidamento; "Trustee": fiduciario; "Protector": garante;

C) che **la signora D. B. F. mi dichiara, di essere nubile e di avere un unico figlio B. G. [...].**

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante del presente atto, sempre alla presenza delle testimoni, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) La Signora D. B. F. istituisce un Trust denominato "Trust Rinascita".

Trustee viene nominato il signor B. S., come sopra identificato, che accetta tale nomina e le condizioni relative.

Art. 2) Allo scopo di dotare il Trust di idonei mezzi la Signora D. B. F. conferisce allo stesso Trust i seguenti beni immobili di sua proprietà esclusiva.

(omissis)

Art. 3) Potranno entrare nel patrimonio del Trust altri beni, mobili o immobili e diritti, in Italia o all'estero che la disponente stessa o altri, con il consenso della disponente, vogliano conferire al trust.

Sono beni del Trust tale conferimento, i frutti dello stesso ed ogni bene o diritto acquistato per mezzo di beni del Trust.

I beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo eventuale matrimonio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun modo aggredibili dai suoi creditori personali.

Art. 4) Garantisce la Signora D. B. F. la piena legittima proprietà dei beni conferiti [...]

Art. 5) Il disponente nomina sin da ora due Protectors nelle persone di:

- dott. Luciano De Chigi, nato a Visignano d'Istria il 2.12.1939 e domiciliato a Conegliano in via Cavour n. 6;

- dott. Fabio Sforza, nato a Pieve di Soligo (TV) il 1° marzo 1956 ed ivi domiciliato in Centro Balbi Valier n. 29/2.

La nomina e la revoca dei Protectors é riservata al Disponente.

Art. 6) Scopo del Trust è che i beneficiari possano, per il periodo di anni venti, godere dei frutti del fondo ed abitare nell'edificio oggetto del presente conferimento.

Si dispone sin da ora che l'immobile sopra identificato conferito in Trust e qualunque altro bene che in futuro dovesse venire a far parte del patrimonio del Trust, venga assegnato ai beneficiari tra l'1.1.2020 ed il 31.12.2020 come segue:

- A B. G. per la nuda proprietà ed a B. S. per l'usufrutto vitalizio, qualora B. S. abbia altri eventuali futuri figli, a B. G. per due terzi della nuda proprietà ed agli altri figli per un terzo della nuda proprietà;

- In caso di premorienza di B. S. senza altri figli per la piena proprietà a B. G., qualora vi siano altri figli di B. S., oltre al diritto di abitazione, a favore di questi ultimi, fino al raggiungimento dell'età di 30 anni da parte del minore di essi;

- In caso di premorienza del beneficiario B. G., saranno beneficiari in sua vece i suoi eredi legittimi;

- Qualora il bene ora conferito dovesse essere venduto, il Trust si estinguerà anticipatamente ed il ricavato spetterà in parti uguali ai beneficiari B. G. e B. S..

Art. 7) Il Trustee gode e dispone dei beni del Trust senza alcuna limitazione e senza dover mai giustificare i poteri che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario dei beni del Trust.

Tuttavia per la vendita dei beni oggetto del conferimento sarà necessario il preventivo consenso da parte dei Protectors.

Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni dei Trust.

Egli può comparire dinanzi a Notai e a qualunque Pubblica Autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

Il Trustee è tenuto a tenere i beni del Trust separati dai propri. In particolare:

- tutte le volte che si tratti di diritti o di beni iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati il Trustee é tenuto a richiedere l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee, o al nome del Trust, o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

- i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità.

I Protectors non possono rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni del Trust, né prendere in locazione i beni del Trust.

Art. 8) Il Trust é regolato dalla legge della Gran Bretagna. Ogni controversia relativa alla validità del Trust sarà regolata dalla legge di tale Stato, mentre ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust, ovvero fra Disponente e Trustee o fra Protectors e una delle parti verrà deferita alla decisione di un arbitro da nominarsi, su istanza di una delle parti dal presidente della C.C.I.A.A. di Treviso.

Art. 9) La nomina di un nuovo Trustee, per rinuncia, morte o revoca, spetta al Disponente ed in sua mancanza ai Protectors e deve avvenire per Atto Pubblico.

La rinuncia del Trustee ha effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia fatto comunicazione scritta al Protectors.

Il Trustee non può essere revocato dal preponente. Spetta all'Autorità Giudiziaria la revoca del Trustee nei casi previsti dalla legge regolatrice del Trust, su istanza dei Protectors.

Art. 10) Tutte le spese sostenute dal trustee, per l'incremento dei beni del trust, non daranno diritto ad alcun rimborso e saranno considerate come conferimento nel Trust stesso da parte del Trustee.

Quando il Trust avrà esaurito il suo scopo, il Trustee procederà all'assegnazione dei beni del Trust.

Art. 11) Il Trustee consegnerà annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Protectors l'inventario dei beni del Trust, unitamente ad un elenco delle spese incrementative effettuate.

Ove i Protectors lo richiedano, il Trustee dovrà sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista nominato dai Protectors e compensato dal Trust.

Art. 12) Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo alla gestione dei beni del trust, sarà dal Trustee reinvestito a nome del Trust o, a sua discrezione, distribuito ai beneficiari.

Art. 13) Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto dei desideri del disponente, come manifestati per iscritto o verbalmente.

Salvo le disposizioni e le limitazioni espresse in quest'atto, la discrezionalità del Trustee rimane tuttavia piena. In nessun caso il Trustee è tenuto a motivare le ragioni che lo hanno guidato nel suo esercizio.

Al fine dell'iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni effetto, anche fiscale, si dichiara che il valore dei beni conferiti è di lire 400.000.000 (quattrocentomilioni) di cui Lire 5.000.000 sono da attribuirsi al terreno agricolo descritto all'art. 2 lettera A).

(omissis)

Art. 17) Ai fini fiscali, trattandosi di atto sottoposto a condizione, si chiede, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, la registrazione a tassa fissa ed, in subordine, l'applicazione delle agevolazioni previste in materia di acquisto di prima casa, disciplinate dalla nota 2° Bis all'art. 1) della Tariffa, Parte 1°, allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, come modificato dalla legge 28.12.1995 n. 549.

A tal proposito:

A) La parte conferente dichiara:

- di non agire nell'esercizio di impresa arte professione;

B) la parte fiduciaria sig. B. S. dichiara:

- che l'immobile oggetto del presente trasferimento é ubicato nel proprio Comune di residenza;

- di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui é situato l'immobile acquistato;

- di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione dallo stesso acquistata con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di tutte le altre disposizioni emanate concernenti agevolazioni in materia di acquisto di prima casa.

C) Entrambe le parti dichiarano:

- che i locali trasferiti sono destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

Art. 18) Spese e tasse del presente atto sono poste a carico della Disponente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, alla presenza delle testi, le quali lo hanno approvato e riconosciuto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme alle testi ed a me Notaio anche in margine agli altri fogli.

L'atto è redatto a macchina da persona di mia fiducia su quattro fogli del quale sono occupate dodici facciate per intero oltre quanto della presente fin qui.